

In vigore gli incentivi per le rinnovabili elettriche diverse da quella fotovoltaica

12 Luglio 2016

Sono state aggiornate le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da **impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW.**

A disciplinarle è il **D.M. 23 giugno 2016**, in vigore dal 30 giugno 2016. Restano validi, per alcune tipologie di impianto, gli incentivi previsti dal precedente decreto 6 luglio 2012 (in generale più vantaggiosi; si veda a riguardo il documento Ance "[Pubblicato in G.U. il decreto contenente gli incentivi per le rinnovabili elettriche](#)" del 3 agosto 2012).

Le fonti per le quali sono previsti gli incentivi sono:

- Eolico;
- Idroelettrico;
- Geotermoelettrico;
- Gas di discarica;
- Gas di depurazione;
- Biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;
- Solare termodinamico;
- Oceanica.

Sono previsti tre **meccanismi di accesso** agli incentivi, nel caso di impianti nuovi, oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento. Tali meccanismi, differenziati a seconda delle tipologie e delle taglie dell'impianto, sono:

- 1) **Accesso diretto;**
- 2) **Accesso tramite registro;**
- 3) **Accesso tramite asta al ribasso.**

Sono inoltre previsti **due differenti meccanismi incentivanti**:

- a) una **tariffa incentivante omnicomprensiva** per gli impianti di potenza fino a 0,500 MW, calcolata sommando alla tariffa incentivante base gli eventuali premi a cui l'impianto ha diritto. Il corrispettivo erogato comprende anche la remunerazione dell'energia che viene ritirata dal GSE;
- b) un **incentivo** per gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW, calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base - a cui vanno sommati eventuali premi a cui l'impianto ha diritto - e il prezzo zonale orario dell'energia. L'energia prodotta resta nella disponibilità del produttore.

Gli impianti di potenza fino a 0,500 MW possono optare per l'una o l'altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all'altro non più di due volte nel corso dell'intero periodo di incentivazione. Gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW possono richiedere solo l'incentivo di cui alla lettera b).

Gli incentivi vengono erogati, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo pari alla vita media utile convenzionale stabilita per ciascuna tipologia di impianto.

25303-DM 23 giugno 2016.pdf [Apri](#)